DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

# Art. 16

## Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190

Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Versione in vigore dal 21 aprile 2024, non più in vigore dal 20 febbraio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili |
| Estremi | Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2024 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-45-2024/art-16-limiti-di-applicazione-della-legge-6-novembre-2012-n-190/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it